

ALLEGATO A

BANDO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' NEI LOCALI AZIENDALI

Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia, assegna contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I) finalizzati a sostenere i costi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali con accesso del pubblico e/o sui mezzi di trasporto pubblico, favorendo l'accesso di persone con disabilità a locali diversamente non accessibili.

L'incentivo, a fondo perduto, si prefigge di consentire alle imprese con locali aperti al pubblico di acquisire i requisiti di "accessibilità", "visitabilità" e "adattabilità"¹ previsti dalla normativa di riferimento (Legge n. 13 del 1989 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236). Il contributo camerale si configura come un'integrazione agli incentivi già esistenti per coprire le spese sostenute dalle imprese per l'abbattimento delle barriere nei locali con accesso al pubblico e/o sui mezzi di trasporto pubblico.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta camerale, il presente Bando sarà pubblicato sul sito dell'Ente www.cameragransasso.camcom.it

Art. 2 Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in forma cooperativa, con sede legale e/o unità operativa nelle province di L'Aquila e Teramo.

Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi del presente bando le micro, piccole e medie imprese, che rientrano nella definizione di cui sopra, devono:

- 1) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia;
- 2) avere sede legale e/o operativa nelle province di L'Aquila e Teramo;

¹ Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

- 3) essere attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
- 4) essere in regola:
 - a) con il pagamento del diritto annuale camerale. Nel caso di irregolarità con il pagamento del diritto annuale, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di comunicazione dell'Ente camerale pena esclusione dal contributo. Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00;
 - b) con gli obblighi contributivi e assicurativi dei dipendenti e nel pieno rispetto del CCNL del comparto (DURC regolare);
- 5) non essere soggette o non avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
- 6) non fornire beni e servizi a favore dell'Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 o rientrare in una delle cause di esclusione di cui all'art.4, comma 6 D.L. 95/2012, ultimo capoverso; **(si veda nota in calce al bando);*
- 7) Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti non consentirà l'erogazione del contributo. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 3

Risorse finanziarie ed entità del contributo

Le risorse finanziarie disponibili per l'iniziativa ammontano a € 100.000,00. I contributi saranno erogati con applicazione della ritenuta 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa.

I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili

Ogni impresa può ottenere contributi a valere sul presente regolamento nel limite massimo complessivo di € 1.500,00 .

In caso di spese su più sedi, l'impresa deve presentare un'unica domanda che comprenda tutte le spese inerenti la sede legale e le unità locali ubicate nelle province di L'Aquila e Teramo.

Art. 4

Spese ammissibili

Gli interventi devono riguardare le spese relative all'abbattimento delle barriere architettoniche così come definite ed elencate nel decreto attuativo D.M. 236/89 della legge 13/89.²

² Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Nel caso in cui l'impresa non sia proprietaria dei locali in cui svolge l'attività, le spese dovranno essere sostenute dall'impresa richiedente in modo diretto o quale rimborso delle spese sostenute dal proprietario.

Gli interventi possono riguardare:

- Unità ambientali e loro componenti: porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensore, servoscala e piattaforma elevatrice, segnaletica
- Tecnologie Assistive Digitali per la Disabilità.

Nello specifico, sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, integralmente fatturate e pagate dalla data del 15 dicembre 2023 (non sono ammesse le autofatture):

1. spese di progettazione tecnica, direzione lavori e collaudo delle opere per superare e/o rimuovere le barriere architettoniche, ivi inclusi gli eventuali oneri e imposte da corrispondere al Comune in cui vengono realizzate le opere. Tali spese verranno riconosciute esclusivamente nel caso di effettiva realizzazione delle opere di adeguamento dei locali;
2. spese per le opere edili necessarie per superare e/o rimuovere le barriere architettoniche, ivi inclusi i costi dei materiali utilizzati (ad esempio: sostituzione di gradini con rampe);
3. spese per l'installazione/sostituzione di impianti per superare e/o rimuovere le barriere architettoniche (ad esempio: realizzazione di un elevatore esterno al locale dell'impresa aperta al pubblico);
4. spese relative all'acquisto di tecnologie assistive digitali per la disabilità.

Sono in ogni caso escluse le seguenti spese:

1. Spese di trasporto, vitto e alloggio;
2. Servizi di consulenza per le ordinarie attività amministrative o commerciali;
3. Servizi per acquisizione di certificazioni (ISO, EMAS, ecc.);

Sono inoltre escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
- imprese, o relativi amministratori, sindaci e dipendenti, di cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società);
- imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che richiede il contributo.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 Euro (esclusa IVA).

Art. 5 Presentazione delle domande

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese devono presentare domanda esclusivamente a mezzo pec cciaa@cameragransasso.legalmail.it corredata di tutta la documentazione necessaria per ottenere l'affidamento, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2024 sino alle ore 24.00 del 31 maggio 2024.

La domanda e la documentazione allegata dovranno essere **raccolte in un unico file PDF** **pena esclusione dal contributo**.

Le domande pervenute saranno inserite in graduatoria in ordine cronologico sulla base della data e dell'ora di presentazione. A tal fine farà fede l'ora di arrivo alla pec della Camera di Commercio. Nel caso in cui, due o più domande presentano la stessa data ed ora di presentazione una apposita commissione formata dal Segretario Generale, dal Dirigente dell'Area Promozione Economica e Regolazione del mercato e da un Funzionario camerale, procederà ad estrazione ed all'inserimento in graduatoria delle domande.

Alla domanda di contributo, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la seguente documentazione necessaria ad attestare la conformità dell'operazione ai requisiti prescritti dal presente regolamento:

- Copia delle fatture a valere dal 15 dicembre 2023, sino al 31 maggio 2024, comprovanti le spese sostenute per la tipologia degli interventi di cui all'art. 4 del presente bando.
- Copia del/i bonifico/i ricevute bancarie, assegni e pagamenti bancomat, pagamenti elettronici di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario.
- Relazione sugli investimenti, con documentazione fotografica finale, delle opere realizzate (Obiettivi, tipologia di beni e servizi acquistati, risultati ottenuti).

Art. 6

Istruttoria e liquidazione del contributo

La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle imprese ai benefici. Nel corso della fase istruttoria è facoltà degli uffici camerali richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'azienda interessata un termine perentorio, di norma fissato in giorni 10 dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende definitivamente non ammissibile al contributo.

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, e sarà comunicata tempestivamente dalla Camera di Commercio alla impresa richiedente.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari la Camera di Commercio si riserva la possibilità di procedere al finanziamento delle istanze utilmente collocate in graduatoria.

La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, al fine di verificare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale delle domande ammesse, delle domande non finanziate e delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali. La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi

dell'art.28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

Art. 7 **Normativa europea di riferimento**

1. L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 8 **Responsabile del procedimento (RUP)**

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Promozione economica e Regolazione del mercato.

Art. 9 **Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia (di seguito, anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) fornisce di seguito tutte le indicazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai dati personali oggetto del trattamento da parte del Titolare.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia – Sede Legale: C.so Vittorio Emanuele n. 86 – 67100 L'Aquila (AQ) - Sede provvisoria: Via degli Opifici, 1 Nucleo Ind.le di Bazzano (AQ) - Tel. +39 0862 6671 - Sede di Teramo: Via Savini n. 48/50 – 64100 Teramo (TE) - Tel. +39 0861 3351 - Pec: cciaa@cameragransasso.legal-mail.it

DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della protezione dei dati personali)

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA del Gran Sasso d'Italia al seguente indirizzo email: dpo@gransasso.camcom.it

Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati al fine delle seguenti attività:

- gestione delle domande di contributo/partnership;
- liquidazione dei contributi a seguito di istruttoria;
- adempimenti di pubblicità previsti dalle norme (sito, amministrazione trasparente, anti-mafia, DURC)

Base giuridica del trattamento

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono dalla necessità di adempiere all'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par.1, lett. e) del GDPR; adempimento di obbligo di legge (art. 6, par.1, lett. c) del GDPR; esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 9, par. 2, lett. f) GDPR, art. 2sezies, co. 2, lett. m) (concessione benefici economici) D.Lgs. 10/18; art. 2-octies D.Lgs. 101/18 lett. h) (antimafia), lett. l) (rating di legalità).

Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle seguenti disposizioni: L. 580 /93 e s.m.i.; Regolamenti interni per l'assegnazione di contributi; D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; Tracciabilità flussi finanziari L. 136/10; Rating di legalità D.L. 1/12; L. 122/10.

Responsabili esterni del trattamento di cui si avvale l'Ente

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di Commercio quali Responsabili del trattamento che erogano servizi tecnico /informatici e/o servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare, con particolare riferimento alla società Infocamere scpa, Infocert.

Altri destinatari dei dati

Per le ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno, inoltre, essere comunicati a Enti titolari delle banche dati presso le quali vengono svolti gli accertamenti; al Registro nazionale aiuti di stato (RNA); al MISE; al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)(MIPAAF); a Pubbliche amministrazioni (INPS, INAIL, Procura della Repubblica); al MEF (CUP); alla Prefettura (BDNA).

Diffusione dei dati

I dati, limitatamente a quelli previsti dalla normativa sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito istituzionale (graduatorie e elenco beneficiari di contributi economici)

Trasferimento dei dati all'estero

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra Unione Europea (UE).

Tempi di conservazione dei dati

Dati relativi all'istruttoria: 10 anni

Rendicontazione dei bandi: periodo di tempo illimitato.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di proseguire nell'iter del procedimento amministrativo.

Diritti dell'interessato

Presso la Camera di Commercio l'Interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679: art. 15 (*Diritto di accesso dell'interessato*); art. 16 (*Diritto di rettifica*); art. 17 (*Diritto alla cancellazione- "diritto all'oblio"*); art. 18 (*Diritto di limitazione di trattamento*); art. 19 (*Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento*); art. 20 (*Diritto alla portabilità dei dati*); art. 21 (*Diritto di opposizione*); art. 22 (*Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*); art. 77 (*Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo*).

In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali (art.77) secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso www.garanteprivacy.it.

** A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.*

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di commercio non potranno essere ammesse al contributo. La disposizione dell'art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata anche in sede di erogazione del contributo.